SENTENZA DELLA CORTE (SECONDA SEZIONE)
DEL 7 LUGLIO 1977 [1]

Pierre Guillot
contro Commissione delle Comunità europee

Causa 43/74

Nella causa 43/74,

PIERRE GUILLOT, dipendente della Commissione delle Comunità europee, con l'avvocato Marcel Slusny, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto a Lussemburgo presso l'avvocato E. Arendt, 34 B/IV, rue Philippe II,

ricorrente,

contro

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, rappresentata dal proprio consigliere giuridico Giorgio Pincherle, e con domicilio eletto a Lussemburgo presso il consigliere giuridico M. Cervino, Edificio J. Monnet, Kirchberg,

convenuta,

causa avente ad oggetto

1) l'annullamento del silenzio-rifiuto opposto al reclamo presentato dal ricorrente il 26. 11. 1973,

2) il risarcimento del danno,

LA CORTE (seconda sezione),

composta dai signori: P. Pescatore, presidente di sezione; A. J. Mackenzie Stuart e A. Touffait, giudici;

avvocato generale: F. Capotorti;
cancelliere: A. Van Houtte,

ha pronunziato la seguente

1 — Lingua processuale: il francese.

SENTENZA

In fatto

Gli antefatti e gli argomenti svolti dalle parti nel corso del procedimento possono riassumersi come segue:

I — Gli antefatti e il procedimento

1. Il ricorrente, che all'epoca dei fatti litigiosi faceva parte del servizio «protezione», diretto dal sig. Malvicini, del Centro comune di ricerche dell'Euratom ad Ispra, era stato incaricato di occuparsi dei controlli della contaminazione interna del personale e del calcolo delle dosi di sostanze radioattive assorbite.

2. Nel 1968, a seguito di un incidente verificatosi nel funzionamento del reattore Ispra I, uno degli operatori veniva contaminato per inalazione di gas radioattivi. Si decideva allora di incaricare il ricorrente di effettuare alcuni esperimenti onde rilevare le curve di ritenzione del gas xeno sul corpo umano.

3. Fin dalla prima fase degli esperimenti, il ricorrente ritenne di notare una tendenza del tutto imprevista circa l'influenza della quantità di xeno inalata sulla ritenzione di detto gas, cioè un effetto di separazione isotopica. Il Malvicini non condivideva questo modo di vedere, che a suo avviso era la risultante di errori. Il ricorrente continuava gli esperimenti, giacché alcuni agenti del servizio «biologia» si erano interessati alla sua attività e gli avevano procurato crediti e facilitazioni materiali.

4. Nell'aprile 1971, dopo reiterate richieste del ricorrente che voleva essere autorizzato a pubblicare i risultati ottenuti, il Malvicini decideva di ripetere gli esperimenti di ritenzione, però ora nell'ambito di una dissoluzione delle miscele gassose radioattive nell'acqua. Su questo punto gli esposti dei fatti non concordano.

5. Il Malvicini sostiene che l'esperimento è stato condotto il 26 e 27 aprile 1971, ma non ha messo in luce alcun effetto di separazione isotopica, ed è stato ripetuto dal ricorrente il 28, 29 e 30 aprile, nella mattinata.

6. Il ricorrente dichiara invece che il 26 e 27 aprile, il Malvicini e il Dominici hanno eseguito la messa a punto degli strumenti di misura (l'equipaggiamento era stato ottenuto in prestito dal servizio «territorio e meteorologia»), mentre il ricorrente preparava i flaconi contenenti le miscele di radioisotopi.

7. Comunque, una prima o una seconda serie di esperimenti si è svolta tra il 28 e il 30 aprile, in due fasi: dissoluzione parziale della miscela gassosa di radioisotopi nell'acqua, il 28 aprile, e studio della diminuzione radioattiva la notte seguente, cioè dal 28 al 29 aprile, quindi nuova dissoluzione della miscela gassosa nell'acqua, il 29 aprile, e registrazione della diminuzione radioattiva dal 29 al 30 aprile.

8. I risultati dell'esperimento, o quelli che il ricorrente ritiene tali, ed almeno alcune delle rilevazioni dello spettrometro sono stati trasmessi dal ricorrente al Malvicini e pare confermassero la sussistenza del fenomeno allegato dal ricorrente.

9. Con memorandum del 3 maggio, il Malvicini annunciava la conclusione dell'esperimento al direttore generale del Centro in questi termini:

«L'esperimento non ha prodotto l'effetto di separazione, malgrado le svariate esperienze di ebollizione nell'acqua dei vari flaconi. Ho controllato pure il sistema con cui il Guillot ha effettuato i rilevamenti che l'hanno indotto ad affermare con certezza che vi è stata separazione. Si tratta di rilevamenti effettuati con eccessiva frequenza, e quindi non eseguiti correttamente».

10. Il giorno successivo, il Malvicini indirizzava al direttore generale, ora con il titolo «Falsificazione di dati sperimentali», una nota del seguente tenore:

«Ad integrazione della mia nota del 3 maggio c.a., ritengo mio dovere informaria che il sig. Guillot ha falsificato i dati sperimentali relativi alle ultime sei misurazioni, al fine di ottenere un effetto di separazione.

Contrariamente alle mie istruzioni, il Guillot non mi ha consegnato i nastri del printer, ma solo i risultati del suo calcolo. Tuttavia i dati del printer erano riportati sul nastro di una calcolatrice Olivetti, da me rinvenuto in un cestino per la carta straccia.

Interrogato in merito alla correzione dei valori, il Guillot ha ribadito, alla presenza del sig. Dominici, che tali valori erano stati ottenuti obiettivamente dalla macchina ed ha assicurato di avermi trasmesso i nastri del printer. Quando gli ho mostrato il nastro della calcolatrice, il Guillot ha a sua volta esibito i nastri della macchina ed ha giustificato le correzioni apportate, sostenendo che erano dovute a modifiche dei dati sperimentali di misurazione, modifica per la quale il Guillot ha potuto stabilire il tasso di correzione 'esatto' senza ricorrere alla prova sperimentale».

Gli strascichi di detta lettera hanno provocato una controversia tra il Guillot e la Commissione, risolta dalla Corte con la sentenza della seconda sezione 11 luglio 1974 (Racc. 1974, pag. 791).

11. Con memorandum del 7 maggio 1971, il Guillot dava la sua versione dei fatti, spiegando che, per motivi scientifici, egli aveva corretto le misurazioni secondo criteri idonei e che per gli ultimi sei rilevamenti aveva dovuto apportare una correzione particolare, a causa dell'inclinazione fortuita di un flacone che faceva parte del dispositivo sperimentale. Egli concludeva chiedendo che una o più persone competenti e in buona fede ritirassero tutte le registrazioni in possesso del Malvicini, studiassero e controllassero tutti i dati allegati e la sua analisi matematica, onde verificare se la sua interpretazione dei risultati fosse corretta e ribattere, confutandole, le affermazioni calunniose del Malvicini. Al memorandum era allegato un esposto tecnico.

12. Il 6 luglio il Malvicini commentava, in un memorandum redatto per il direttore generale del Centro di ricerca, sig. Caprioglio, la versione dei fatti data dal Guillot. In sostanza, egli ribadiva il suo punto di vista, ma aggiungeva che, per tutte le misurazioni effettuate il 29 aprile dopo le 11.25, il Guillot gli aveva semplicemente trasmesso i risultati, e non le registrazioni originali dello spettrometro, e che non vedeva perché si dovessero modificare le ultime sei misurazioni dell'esperimento, poiché i risultati concordavano con quelli delle misurazioni precedenti. Il memorandum non veniva trasmesso al Guillot.

13. Su richiesta del Caprioglio, in una nota del 9 luglio 1971 il Guillot precisava di non ricordare esattamente l'ora in cui egli aveva informato il Malvicini delle correzioni apportate, comunque l'informazione era stata data il 30 aprile 1971, il Malvicini lo aveva accusato di falsificazione il 3 maggio successivo, lunedì, e nel pomeriggio dello stesso giorno il Guillot aveva tentato di rispiegare al Malvicini il modo in cui egli aveva proceduto.

14. Il 21 ottobre 1971 il Malvicini stilava per i servizi della Commissione un documento intitolato «Breve descrizione

e chiarimenti sui fatti che hanno indotto il Guillot a presentare un reclamo a norma dell'art. 90 dello statuto del personale», nel quale figuravano le frasi:

«Il Guillot mi ha trasmesso i risultati dei rilevamenti eseguiti dall'inizio dell'esperimento (9.45 del 28 aprile) fino alle 11.25 del 29 aprile, con le registrazioni del printer dell'analizzatore e solo i risultati di 11 delle 14 rilevazioni effettuate dalle 11.35 del 29 aprile alle 7.10 del 30 aprile. Il giorno successivo, volendo eseguire un grafico con i punti delle ultime rilevazioni, mi accorsi di non disporre delle registrazioni del printer; pensai di averle dimenticate sul tavolo nel mio ufficio e vi ritornai, ma non le rinvenni. Rinvenni invece in un cestino di rifiuti un pezzo di nastro per calcolatrice Olivetti sul quale erano riportati i valori degli spettri delle ultime sei rilevazioni. Le cifre non corrispondevano ai dati comunicatimi dal Guillot.

Il lunedì mattina, 3 maggio, il Guillot, da me interrogato, mi garantiva che i dati che mi aveva fornito erano quelli dell'analizzatore senza correzioni. Quando gli mostrai i dati riportati sul nastro di calcolatrice, non seppe dare spiegazioni e si allontanò dall'edificio.

Sortomi il sospetto, recuperai tutti i pezzi delle registrazioni del printer e della calcolatrice nei cestini dei rifiuti.

Nel pomeriggio il Guillot venne al Centro e dichiarò di aver corretto adeguatamente i risultati dei rilevamenti, poiché il 30 aprile, smontando l'apparecchiatura, egli aveva rinvenuto spostato il flacone contenente il miscuglio radioattivo. A sostegno della propria tesi egli compilò una nota contenente gravi accuse nei miei confronti, con un allegato tecnico di 8 pagine contenente calcoli, tabelle e grafici, per mostrare che la traslazione effettuata sui punti delle ultime sei rilevazioni era una correzione imposta dall'inclinazione del flacone, al fine di allineare i dati con le registrazioni del 29 aprile.

Ho ricostruito pezzo a pezzo i nastri del printer ritrovati rilevando che anche le rilevazioni del 29, dalle 11.35 erano state corrette in modo altrettanto adeguato, e compresi allora anche i motivi per cui il Guillot aveva chiesto per iscritto, mentre redigeva l'allegato tecnico, l'elenco degli spettri in mio possesso».

15. Questo documento è stato redatto su richiesta del direttore generale del Centro «al fine di conoscere i vari elementi e le circostanze esatte in cui i lavori del Guillot sono stati eseguiti e, quindi, per poter valutare le osservazioni e i commenti del Guillot» (memorandum del direttore generale 25 gennaio 1972).

16. Al Guillot non perveniva copia della nota di cui sopra, che ad un certo momento è stata inclusa, a sua insaputa, nel suo fascicolo personale.

17. Il dissidio tra il Guillot ed il suo superiore è continuato. Su richiesta di quest'ultimo, presentata il 22 febbraio 1972, il Guillot trasmetteva al Benco 193 spettri relativi ad esperimenti anteriori. In una nota del 25 febbraio 1972, egli precisava d'altro canto e tra l'altro, che i risultati determinanti erano i primi venti, relativi alle dissoluzioni effettuate il 28 aprile 1971, e gli altri dieci del 29 aprile.

18. Con memorandum 26 novembre 1973, il Guillot presentava alla Commissione un reclamo ai sensi dell'art. 90 dello statuto, in cui figuravano in particolare le seguenti osservazioni:

«Il 15 settembre 1973 mi sono recato alla cancelleria della Corte di giustizia, a Lussemburgo, per consultare il mio fascicolo, ivi depositato in relazione alla causa pendente 53/72.

Vi ho rinvenuto, per la prima volta, una nota firmata Malvicini, del 21 ottobre 1971 intitolata:

'Breve descrizione e precisazioni sui fatti che hanno spinto il sig. Guillot a inol-

trare il reclamo ai sensi dell'art. 90 dello statuto dei funzionari'.

Nota nella quale si formulano gravissime accuse nei miei confronti e che non mi è stata comunicata, e che è stata inclusa nel mio fascicolo senza avvertirmi.
(...)

Così sei mesi dopo i fatti, pur se avevo chiesto immediatamente al Caprioglio che le registrazioni in possesso del Malvicini fossero affidate ad un terzo, il Malvicini mi accusa di aver soppresso le registrazioni di 11 rilevamenti (e non 6 come aveva dichiarato in maggio) e di avere fatto sparire del tutto i risultati di 3 rilevamenti.
(...)

I nastri che il Malvicini sostiene di avere recuperato nei cestini dei rifiuti non hanno alcun valore: è facile compilare un nastro con dati determinati, basta premere i tasti della calcolatrice Olivetti secondo certi criteri per ottenere i risultati desiderati».

Il Guillot conclude come segue:

«Quindi chiedo che ...
1) le nuove accuse di falso e di distruzione intenzionale dei risultati siano dichiarate — per iscritto — infondate, mi si presentino scuse per averle mosse e inserite nel mio fascicolo a mia insaputa;
2) mi sia offerto un risarcimento materiale per il danno conseguente all'avversione mostrata dal Malvicini nei miei confronti;
3) mi siano rese le registrazioni dei miei esperimenti di dissoluzione in acqua dello xeno, che il Malvicini rifiuta di restituirmi».

20. Il reclamo rimaneva senza risposta, il Guillot impugnava allora il silenzio-rifiuto con il presente ricorso, registrato in cancelleria il 25 giugno 1974.

21. Con documento separato, giunto in cancelleria il 13 febbraio 1975, la Commissione ha eccepito l'irricevibilità di tutte le conclusioni del ricorrente.

22. Il ricorrente ha controbattuto all'eccezione di cui sopra con memoria registrata nella cancelleria della Corte il 15 marzo 1975.

23. Con ordinanza del 24 settembre 1975 la seconda sezione della Corte ha deciso di rinviare al merito e di riservare le spese.

24. In considerazione della sentenza pronunziata dalla Corte l'11 luglio 1974 nella causa 53/72 (Racc. 1974, pag. 791), la Commissione ha deciso di incaricare il Centro studi di Mol, ente belga, di effettuare un'indagine sugli esperimenti del Guillot. Con lettera 13 dicembre 1974, l'agente della Commissione informava il patrono del ricorrente che l'ente belga desiderava fossero rispettate determinate condizioni e cioè:
«1) che l'incarico sia esteso fino alla facoltà di ripetere, in completa indipendenza, gli esperimenti giudicati necessari, vale a dire:
   — senza intervento delle parti, ma unicamente in base ai dati e agli elementi forniti dalla Commissione,
   — presso il CEN, con il materiale che ha in dotazione;
2) che l'incarico sia limitato alla ricerca di conclusioni obiettive, cioè a stabilire se gli 'effetti' si producano o meno; in caso positivo, in quali condizioni e quali conclusioni se ne possono trarre. È comunque escluso ogni giudizio sulla correttezza o sulle capacità professionali del ricercatore;
3) sia concesso un termine di sei mesi».

25. Con lettera 25 gennaio 1975 il ricorrente ha protestato contro detta clausola.

26. Il 18 settembre 1975, la Commissione visto il ritardo con cui si sarebbe conclusa l'indagine esterna, decideva di iniziare parallelamente ad essa un'inchiesta amministrativa interna e di costituire una commissione ad hoc incaricata «di

raccogliere ogni informazione, deposizione o prova, autorizzata a consultare fascicoli e documenti attinenti alla causa 53/72 ed in particolare ad interrogare i dipendenti direttamente interessati».

27. La relazione dello studio effettuato a Mol reca la data del 19 settembre 1975. I relatori dichiarano quanto segue:

«Abbiamo confrontato i risultati riportati:
— da un lato, sulle tabelle elaborate dal sig. Malvicini, sui nastri della calcolatrice Olivetti e sui nastri del printer del selettore TMC, allegate in fotocopia al fascicolo;
— dall'altro, sui documenti manoscritti redatti dal Guillot nonché sulle tabelle del rapporto inviato al sig. Caprioglio.

Si è constatato che:
— I risultati del 28 aprile (rilevazioni 1-20) e quelli della notte del 28 e 29 aprile (nn. 21-28) sono identici, nei vari documenti e non sollevano contestazioni.
— I risultati delle prime 5 rilevazioni del 29 aprile (29-33) sono pure esatti.
— I risultati delle 3 rilevazioni successive (34-36) eseguiti il 29 aprile tra le 11.35 e le 12.05 *non figurano* nei documenti del Guillot, che pare averli eliminati in quanto non corroboravano la sua tesi.
— I risultati delle 5 rilevazioni successive (37-41) che figurano nei documenti del Guillot, sono stati alterati. Mentre i risultati corrispondenti all'Y dell ^{133}Xe sono stati fedelmente riportati, quelli di picco attribuiti al ^{131m}Xe sone stati tutti modificati, cosicchè il rapporto dei calcoli ^{133}Xe ^{131m}Xe diventa inferiore (3, 3371) a quello effettivamente ricavato (3, 4124) come provano i nastri della calcolatrice.
— I risultati dei sei ultimi rilevamenti sono stati modificati dal Guillot due volte. Anzitutto nel documento manoscritto consegnato al Malvicini i risultati del ^{131m}Xe sono stati divisi per il coefficiente 0,9829 (salvo per i rilevamenti 44 e 46 in cui il fattore è diverso), mentre i risultati ^{133}Xe non sono modificati; in secondo luogo i risultati ^{133}Xe riportati nell'allegato tecnico del memorandum inviato al Caprioglio sono a loro volta modificati».

28. Nel commento a dette modifiche, i relatori constatano inoltre che le modifiche dei sei ultimi rilevamenti non hanno rilevanza sul fenomeno che si vuole accertare, però le alterazioni dei cinque ultimi rilevamenti (nn. 37-41) del 29 aprile e l'omissione dei tre rilevamenti precedenti (34-36) sono invece determinanti, «poiché in assenza di questo elemento il fenomeno da accertarsi non sussiste più».

29. La relazione termina con le seguenti conclusioni generali:

«Gli esperimenti sono stati condotti onde por fine una volta per sempre alla controversia tra il Guillot e il Malvicini.

Il primo giorno i dati paiono confermare la tesi del Guillot, però il secondo giorno la situazione si capovolge ed egli corregge i risultati dei rilevamenti onde poter giungere alla conclusione che l'effetto è identico a quello rilevato il primo giorno.

Indi, vanno modificati anche i risultati della seconda notte, ma soltanto per farli corrispondere agli ultimi risultati modificati del rilevamento del secondo giorno.

La spiegazione secondo cui 'il flacone è stato trovato spostato' è stata data a posteriori ed è una giustificazione inconsistente, poiché non serve a spiegare le alterazioni dei rilevamenti del secondo giorno né il ricorso a coefficienti di correzione molto variabili, invece di adottare un coefficiente unico applicato a tutti i rilevamenti.

L'unica soluzione scientificamente corretta sarebbe stata la reiezione pura e semplice di ogni dato che avrebbe potuto venire falsato dall'inclinazione fortuita (?) del flacone, procedendo a nuovi rilevamenti il giorno dopo.

Sul piano scientifico, l'impiego di risultati "corretti", così da mettere in luce l'effetto che si intendeva trovare, assume l'indole di un vero falso; nella fattispecie, dal momento che le prove dovevano avere funzione di contradditorio, ciò per di più costituisce una scorrettezza nei confronti della controparte cointeressata agli stessi esperimenti.

Ci pare evidente che, ancora una volta, il Guillot, convinto della sussistenza del fenomeno, intenda dimostrarlo ad ogni costo e, se il risultato delle prove non corrobora la sua ipotesi, egli lo modifica o accoglie solo gli elementi a lui favorevoli».

30. La commissione d'inchiesta interna ha redatto il suo rapporto il 28 ottobre 1975. Anche in questo rapporto si sottolinea che sono cinque i rilevamenti (37-41) del 29 aprile 1971, effettuati tra le 12.25 e le 16.05 quelli determinanti per accertare il fenomeno che il Guillot intende dimostrare e si ricorda inoltre un incontro tra la commissione d'inchiesta e il Malvicini, avvenuto il 20 ottobre 1975, durante il quale quest'ultimo ha messo a disposizione dei membri della commissione un nastro di registrazione di una calcolatrice Olivetti.

31. Il punto 9 della relazione, relativo ad un'interrogatorio del Guillot è del seguente tenore:

«Il Guillot (...) risponde più volte che i conteggi riportati sul nastro di calcolatrice Olivetti non sono stati effettuati da lui. Egli ribatte, inoltre, che chiunque può molto facilmente riordurre registrazioni del genere.

D'altronde si deve rilevare che il Malvicini ha pure presentato ai membri della commissione nastri di registrazione dell'analizzatore a più canali TPM riguardanti le rilevazioni litigiose. I membri della commissione hanno constatato la concordanza completa tra i valori riportati sui nastri dell'analizzatore a più canali TPM e della calcolatrice Olivetti. A quanto loro risulta è d'altronde escluso che fosse possibile, tenuto conto dei mezzi tecnici disponibili a Ispra nel 1971, comporre artificialmente un simile nastro di registrazione.

Di conseguenza, i membri della commissione sono propensi a ritenere autentico il nastro Olivetti presentato dal Malvicini».

32. La conclusione della relazione è la seguente:

«Vista la documentazione messa a loro disposizione e i fatti accertati, i membri della commissione ritengono che le modifiche dei valori sperimentali nonché la loro trasmissione in forma di rapporto, come ha pensato di fare il Guillot, sono inaccettabili sul piano scientifico e professionale e ritengono fondate le dure critiche mosse al Guillot».

33. Il 3 novembre 1975 il Guillot ha inviato al presidente della commissione d'inchiesta una critica sul modo in cui si è proceduto, specie sul rifiuto di lasciargli esaminare, a scopo di controllo, i nastri in questione.

34. La Commissione ha pure prodotto in giudizio un rapporto del CEN di Mol, datato 29 dicembre 1975. Esso si riferisce ad esperimenti condotti a Mol, simili a quelli effettuati dal Guillot e dal Malvicini nell'aprile del 1971 e conclude che «se vi è effetto isotopico durante la dissoluzione dei radioxenoni, esso è molto debole, parecchio inferiore ai risultati annunciati dal Guillot». Questo rapporto, che riguarda solo gli eventuali errori scientifici commessi dal Guillot e dal Malvicini, ha provocato una risposta del Guillot, che riguarda sempre l'aspetto scientifico del problema.

35. La Commissione ha inoltre prodotto una relazione del CEN Mol, datata 26 aprile 1976, che è un complemento alle due precedenti relazioni dello stesso ente.

36. Nel rapporto si riconferma l'autenticità dei nastri in questione, provata da tre elementi:

«— Da un lato non è sostenibile che nastri simili possano fabbricarsi di sana pianta, senza alcuna relazione con esperimenti, con l'ausilio di un generatore d'impulsi, poiché tale operazione richiederebbe un enorme lavoro nel caso di numerosi spettri, ciascuno dei quali comporta 400 risultati, e l'inattendibilità degli spettri così ottenuti sarebbe evidente per un analista esperto in questo tipo di misurazioni mediante spettrometria nucleare.

— D'altro lato, non è plausibile affermare che questi nastri provengano da misurazioni precedenti, poiché i risultati non sarebbero mai identici a quelli del rapporto Guillot. Ora, quelli non modificati, cioè quelli relativi al ^{133}Xe, sono assolutamente identici.

— Infine, varie note sui nastri dovrebbero facilmente consentire di risalire all'autore».

37. In allegato al rapporto supplementare vi è una fotocopia del rapporto manoscritto redatto dal Guillot durante gli esperimenti del 28-30 aprile, poi trasmesso al Malvicini e sul quale figurano varie annotazione dattilografate di quest'ultimo.

38. La seconda sezione della Corte ha invitato il ricorrente a presentare le sue osservazioni scritte sul rapporto complementare, osservazioni presentate con memoria del 9 settembre 1976. La Commissione è pure stata invitata a produrre gli originali di tutti i nastri e tutte le registrazioni in suo possesso riguardanti gli esperimenti del 28-30 aprile 1971. Inoltre è stata richiesta la produzione dell'originale del rapporto manoscritto del Guillot, summenzionato.

II — Le conclusioni delle parti

Nell'atto introduttivo, il *ricorrente* chiede che la Corte voglia:

1. Annullare il silenzio-rifiuto opposto al suo reclamo del 26 novembre 1973.
2. Statuire che la Commissione deve ritirare dal fascicolo personale del ricorrente la nota del Malvicini del 21 ottobre 1971.
3. Condannare la Commissione a risarcire al ricorrente il danno valutato ad un milione di franchi belgi, salvo modifiche in caso di causa.
4. Dichiarare e statuire che il Malvicini deve restituire al ricorrente le registrazioni dei suoi esperimenti di dissoluzione dello xeno nell'acqua.
5. Porre le spese a carico della Commissione.

Nella memoria incidentale la *Commissione* conclude che la Corte voglia:

1. Dichiarara irricevibili tutti i mezzi invocati dal ricorrente, o quanto meno alcuni di essi.
2. Finchè il ricorso non sarà dichiarato irricevibile, in tutti o in alcuni dei mezzi invocati o in qualsiasi altra ipotesi e in particolare per motivi dettati da una buona amministrazione della giustizia, sospendere il procedimento finché la Commissione non avrà prodotto la relazione dell'indagine in corso.
3. Di conseguenza, riservare il diritto della parti di depositare, entro i termini che la Corte fisserà, le loro osservazioni sulla memoria circa il merito;
4. Porre le spese a carico del ricorrente.

In risposta a detta memoria, il *ricorrente* conclude che la Corte voglia:

1. Respingere l'eccezione di irricevibilità.
2. In subordine, rinviare al merito
3. Riservare le spese.

Nel controricorso, la *Commissione* conclude che la Corte voglia, rimanendo ferme le conclusioni già presentate circa l'irricevibilità:

1. Respingere il ricorso.
2. Porre le spese a carico del ricorrente.

Nella replica, il *ricorrente* conclude che la Corte voglia:

1. Riunire per connessione, almeno per la fase orale, le cause 53/72 e 43/74.

2. Autorizzare quindi le parti a presentare una memoria integrativa in quanto la Commissione ha prodotto tre nuove relazioni nella causa 53/72.
3. In subordine, dare atto al ricorrente che egli ribadisce le sue conclusioni dell'atto introduttivo.

III — I mezzi e gli argomenti delle parti

Sulla ricevibilità

La Commissione osserva che il primo mezzo dedotto dal ricorrente — violazione degli obblighi di cui all'art. 24 dello statuto — nonché il quarto mezzo — restituzione al ricorrente delle registrazioni di cui trattasi — vanno disattesi in questo stadio. Il secondo mezzo del ricorrente, relativo all'inosservanza, imputabile alla convenuta, dell'art. 26, 2° e 3° comma, dello statuto, va disatteso in quanto in contrasto con la vis rei judicatae della sentenza della Corte sulla causa 53/72 e quanto meno è prematuro. Il terzo mezzo, con cui si chiede il risarcimento del danno assertivamente subito dal ricorrente, è pure esso, in questo stadio, irricevibile o prematuro.

Nella replica, il *ricorrente* respinge gli argomenti della Commissione miranti a far dichiarare l'irricevibilità del ricorso.

Nel merito

Il *ricorrente* sostiene che gli spetta tutela ed assistenza da parte della Commissione, come sancito dall'art. 24 dello statuto del personale e, pur se non può esigere che la Commissione promuova provvedimenti disciplinari nei confronti del Malvicini, iniziativa che rientra nelle facoltà disciplinari dell'istituzione, egli può sempre chiedere che la Commissione riconosca che gli addebiti formulati nei suoi confronti erano privi di fondamento e quindi ingiustificati. Il rifiuto di assistenza e di tutela costituirebbe inoltre un illecito da parte della Commissione.

L'inclusione della nota del Malvicini del 21 ottobre 1971 nel fascicolo del ricorrente è incompatibile con l'art. 26, 2° e 3° comma dello statuto del personale e il fatto di aver incluso la nota nel fascicolo e di averla di conseguenza prodotta nella causa 53/72 costituisce un illecito.

Anche il sistematico rifiuto di porre termine alla persecuzione di cui è oggetto il ricorrente va considerato un illecito commesso dalla Commissione. Altro illecito è la passività mostrata di fronte all'accanimento di un dipendente nel denigrare il ricorrente, anzi nell'associarsi alle accuse, includendo nel fascicolo personale del ricorrente la nota del Malvicini del 21 ottobre 1971, fascicolo poi prodotto in giudizio nella causa 53/72. Dall'illecito sono scaturiti un danno materiale e un danno morale, stimati complessivamente ad 1 milione di FB, salvo modifiche in corso di causa. Il danno peraltro non va confuso con quello di cui si chiede il risarcimento nella causa 53/72.

Quanto alle registrazioni litigiose, o vanno incluse nel fascicolo del ricorrente, nel qual caso non vi è ragione di lasciarle in possesso del Malvicini, oppure non è il caso di includere nel fascicolo personale gli elementi di un lavoro, bensì solo i documenti relativi a questo lavoro scientifico in sé considerato, ma allora non vi è motivo di lasciare nelle mani del Malvicini, con il quale il ricorrente è su questo punto in grave dissidio, registrazioni che potrebbero venire da quello distrutte, smarrite, alterate, ecc.

La *Commissione,* nel controricorso, rileva che la nota del Malvicini del 21 ottobre 1971 è stata prodotta in giudizio all'udienza del 30 maggio 1974, nella causa 53/72, su richiesta dell'avvocato generale, d'accordo con le parti e in via ufficiale. La Corte ne ha avuto visione non solo come documento del fascicolo Guillot, ma anche e soprattutto in quanto è stata prodotta in udienza. L'avvocato generale del resto ne tiene ampiamente conto nelle sue conclusioni.

Secondo la convenuta, la nota in questione non aggiunge alcun nuovo addebito rispetto a quelli che sono all'origine della causa 53/72. Gli stessi addebiti, gli stessi documenti che li contenevano sono stati vagliati dalla Corte, che ha poi pronunziato in merito la sentenza 53/72, con cui si è ingiunto alla Commissione di svolgere un'indagine in merito all'esistenza di prove a sostegno degli addebiti. La Commissione ha ora presentato le relazioni su questa indagine e le conclusioni che se ne traggono impediscono alla Commissione di dare soddisfazione al ricorrente e rendono inutile la sua richiesta di applicazione a suo favore dell'art. 24 dello statuto del personale.

La Commissione ha anche posto in atto il proposito di togliere dal fascicolo i documenti non appena il fascicolo è stato reso dalla Corte dopo la sentenza 53/72, cosa che il ricorrente avrebbe potuto constatare se avesse consultato il fascicolo. L'affermazione secondo cui il reclamo del 26 novembre 1973 verteva in ispecie sull'eliminazione dal fascicolo della nota del Malvicini è inesatta. Tale richiesta non è stata formulata nel reclamo e non era quindi necessario fornire risposte, tanto più che l'eliminazione dei documenti litigiosi è avvenuta appena possibile dopo la sentenza 53/72. La Commissione ritiene che l'eliminazione dei documenti litigiosi costituisse un provvedimento adeguato e giustificato, che forniva soddisfazione al ricorrente ancor prima che formulasse il reclamo del 26 novembre 1973, il quale era solo una richiesta di scuse che — visto quanto è avvenuto nel frattempo — non sono nemmeno più necessarie.

La richiesta di includere nel fascicolo le registrazioni è — in considerazione dei vari elementi forniti alla Corte, specie delle relazioni sulle indagini — in patente contraddizione con l'argomento del ricorrente secondo cui, avendo consentito a far includere nel fascicolo del ricorrente alcuni documenti, la Commissione avrebbe commesso un illecito, nonchè con la richiesta di eliminazione della nota del Malvicini 21 ottobre 1971. La richiesta di restituzione, in alternativa, delle registrazioni, non tiene conto del diritto di proprietà dell'istituzione sul materiale che essa mette a disposizione dei dipendenti.

Nella replica, il *ricorrente* osserva che l'oggetto delle cause 53/72 e 43/74 è indubbiamente diverso, però una buona amministrazione della giustizia richiederebbe il contemporaneo esame delle controversie, il che eviterebbe doppioni o rischi di confusione nella presentazione di fatti distinti, che però si collocano nello contesto storico.

Quanto alle registrazioni, il ricorrente precisa che quelle che egli richiede riguardano gli esperimenti svolti tra il 1970 e il 1971, prima di quello del 28 aprile 1971. Dette registrazioni sono state consegnate dal ricorrente al Benco il 25 febbraio 1972, su ordine del Malvicini, impartito il 22 febbraio 1972 e non gli sono mai state rese, nonostante le sue richieste.

Il ricorrente sostiene di essere in piena buona fede. Se egli avesse voluto nascondere qualcosa al Malvicini, non gli avrebbe consegnato tutti i nastri delle registrazioni, e soprattutto, il 7 maggio 1971, non gli avrebbe consegnato l'allegato tecnico che riporta tutte le sue misurazioni, comprese quelle corrette, allorquando, dopo i rilievi fatti dal Malvicini il 4 aprile 1971, avrebbe potuto limitarsi a redigere l'allegato tecnico riportando, senza conclusioni, i dati figuranti nelle sue note manoscritte.

Il ricorrente richiama l'attenzione della Corte sul fatto che esistono tre diverse versioni dei fatti fornite dal Malvicini: quella del memorandum 4 aprile 1971, quella del memorandum 6 luglio 1971 ed una terza versione degli addebiti, contenuta nella nota litigiosa del 21 ottobre 1971. Detti rapporti non sono affatto concordanti.

Il ricorrente sottolinea pure che il Malvicini non ha affatto reagito, il mattino del

30 aprile, allorché il ricorrente gli ha trasmesso i risultati dei rilevamenti del 28 e 29, illustrando diffusamente la correzione effettuata sulle ultime registrazioni, d'altronde insignificanti per il controllo della teoria, dal momento che i risultati delle registrazioni precedenti erano largamente sufficienti.

Il Malvicini ha formulato i suoi addebiti il martedì, mentre il lunedì aveva già inviato una nota al direttore generale del Centro senza formulare rilievi.

L'eliminazione del documento non basta a riparare il male che tale documento ha causato, particolarmente per le diffamazioni gravissime che vi sono contenute. Il documento faceva parte del fascicolo prodotto in giudizio e se ne è parlato in udienza nella causa 53/72. Esso è stato reso sufficientemente noto per diffamare l'interessato e la controparte deve sopportarne le conseguenze, giacché il male è stato fatto.

Il fatto che il documento sia stato prodotto in giudizio nell'udienza tenutasi per la causa 53/72 non contraddice la tesi del ricorrente, perché l'elemento che a suo avviso costituisce l'illecito è l'inclusione del documento nel suo fascicolo personale, nonostante le disposizioni dell'art. 26 dello statuto e tenuto conto del suo contenuto diffamatorio.

Tanto il reclamo che il suo contenuto dimostrano che il ricorrente protesta in effetti contro l'inclusione del documento nel fascicolo personale senza avvertire l'interessato, il che costituisce un implicito richiamo all'art. 26 dello statuto.

Quanto alle registrazioni, il ricorrente ammette che sono di proprietà dell'istituzione e non possono venirgli consegnate, però egli può chiedere che non siano lasciate in possesso di terzi non autorizzati e che se ne faccia un preciso inventario descrittivo, sotto il controllo del ricorrente, e i documenti siano poi affidati o ad un terzo autorizzato oppure ad una persona designata dalla Corte. I documenti sono tuttavia necessari al ricorrente e dovrebbe poterli consultare, vuoi per continuare i suoi esperimenti, vuoi per replicare in modo ancor più pertinente alle conclusioni dell'ultima relazione Collard.

Quanto alla relazione della commissione amministrativa interna, il ricorrente la ritiene redatta con una fretta ingiustificata ed eccessiva. La commissione si è limitata ad interrogare il Malvicini e il ricorrente, ha proceduto ad una perizia fondandosi essenzialmente su uno dei nastri di registrazione della calcolatrice Olivetti e su uno dei nastri dell'analizzatore a più canali.

La composizione della commissione è poi stata decisa in modo unilaterale. Pur se le indagini potevano dare risultati determinanti per l'onorabilità del ricorrente, questi non ha fruito di alcuna delle garanzie contemplate dall'art. 9 dello statuto del personale, per quel che riguarda la composizione paritetica del consiglio di disciplina, né di quelle contemplate dall'allegato 9 dello statuto.

La commissione amministrativa interna non è stata nemmeno informata a sufficienza, poiché la Commissione non ha trasmesso, oltre ai documenti di cui ha potuto disporre, i manoscritti delle parti ed i loro allegati. Infine non sono stati posti a confronto il Malvicini e il ricorrente.

Il presidente della commissione amministrativa interna non ha mostrato al ricorrente, per consentirgli di esaminarle, di riconoscerle ed eventualmente di procurarsene copia, le uniche prove su cui egli ha fondato il proprio convincimento, cioè i nastri di registrazione della calcolatrice Olivetti.

Quanto ai nastri dell'analizzatore a più canali, il presidente della commissione d'inchiesta ha mostrato al ricorrente un frammento, su cui era stato scarabocchiato qualcosa, e pregandolo di non toccare. Era escluso che il ricorrente potesse

esaminare, riconoscere ed eventualmente procurarsi una copia di detti documenti.

Il frammento di nastro mostrato di lontano al ricorrente, era di una trentina di centimetri, mentre il complesso dei nastri relativi ad ogni esperimento avrebbe dovuto giungere a più metri. È assurdo isolare un frammento, per di più non identificato.

Il ricorrente sostiene che nella fattispecie vi è stata violazione del diritto della difesa. Nella causa *Degreef/Commissione* (Racc. 1964, pag. 761) la Corte ha affermato che la commissione d'integrazione, commissione consultiva contemplata dall'art. 102 dello statuto del 1962, doveva rispettare i diritti della difesa. È uno dei sacrosanti principi del rispetto dei diritti della difesa la necessità inderogabile di comunicare i documenti a ciascuna delle parti e tale principio va rispettato con altrettanto scrupolo nel presente procedimento amministrativo. Inoltre i periti calligrafi prendono sempre la precauzione di far firmare da colui la cui scrittura deve venir controllata il testo di cui si nega l'autenticità nonché gli elementi di raffronto, cioè i documenti manoscritti dall'imputato che devono provare che il documento indicato come falso è opera della stessa mano.

Per quanto concerne le relazioni dell'ente belga, il Collard, che è in realtà l'autore delle relazioni, non ha sentito il ricorrente. Egli ha tratto le sue conclusioni sulla stessa base documentale usata dalla commissione amministrativa interna e la sua perizia si presta alle stesse critiche mosse alla relazione della commissione.

Quanto alle relazioni presentate dalla controparte, il ricorrente le ritiene prive di valore. Visto il tempo che la Commissione ha lasciato trascorrere, dal maggio 1971, senza prendere le disposizioni necessarie a verificare i fatti e a porre termine ai rilievi mossi al ricorrente, egli ritiene che non sia più possibile mediante provvedimenti istruttori, stabilire esattamente che cosa sia avvenuto alla fine dell'aprile 1971. La Corte, che ha già sanzionato con un annullamento il rifiuto della controparte di risolvere la controversia, dovrebbe quindi accertare ora che l'illecito della Commissione persiste e da questo illecito scaturisce il pregiudizio sofferto dal ricorrente.

Nella controversia la *Commissione* ribatte che se il documento del 21 ottobre 1971 non fosse stato depositato, la situazione attuale delle parti non ne sarebbe modificata.

A suo parere i risultati delle due indagini, condotte separatamente, sono precise e concordanti e giungono alla stessa conclusione.

Dalla sentenza della Corte si desume d'altra parte che si tratta proprio di un'indagine la cui responsabilità, sia sotto l'aspetto organizzativo che delle conseguenze da trarre, incombe all'amministrazione nell'esercizio dei suoi poteri e dei suoi obblighi.

La Commissione rifiuta poi l'opinione secondo cui l'indagine da effettuarsi da parte dell'amministrazione debba svolgersi secondo le norme che, nello statuto, reggono la materia disciplinare.

Gli organi statutari esistono infatti per agire nella sfera di loro competenza e instaurare uno pseudo-consiglio di disciplina per svolgere l'inchiesta disposta dalla Corte sarebbe equivalso a dissociare intenzionalmente l'organo dalle sue competenze.

La sentenza è stata chiarissima quanto allo stabilire se la responsabilità dell'indagine dovesse attribuirsi all'amministrazione. Era essenziale che essa agisse nel rispetto dei principi che devono seguire la sua attività, cioè l'imparzialità e l'indipendenza richieste dall'obiettività delle conclusioni delle stesse indagini.

La finalità dell'indagine è stata ben delineata dalla Corte, sicché la determina-

zione delle norme di procedura, che non hanno rilevanza nell'esecuzione di un determinato compito, non aveva alcuna importanza. Parimenti fuori luogo è il principio del rispetto dei diritti della difesa: se non vi sono diritti soggettivi da tutelare, è assurdo parlare di difesa e di diritti relativi.

La Commissione ritiene di aver fatto il necessario per l'esecuzione della sentenza 53/72, il che le consente, nello stesso tempo, di produrre elementi di difesa indispensabili affinché la presente controversia venga risolta come essa auspica.

IV — Fase orale e mezzi istruttori

1. Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad instruttoria.

L'avvocato Slusny per il ricorrente e il sig. Pincherle per la Commissione hanno svolto le loro difese orali all'udienza del 18 novembre 1976.

2. Nel corso dell'udienza è emerso chiaramente che se i nastri del printer dell'analizzatore a più canali TMC, relativi ai rilevamenti dalle 12.15 alle 13.20 e 14.15 — 15.10 e 16.05, fossero autentici, come affermano il Malvicini e — nella relazione — i periti di Mol, la Commissione avrebbe agito certamente respingendo le pretese del Guillot.

3. L'argomento principale per l'autenticità dei nastri, oltre alle affermazioni del Malvicini, era dato dal fatto che, per uno dei gas, lo Xe^{133}, i risultati della relazione Guillot corrispondevano o perfettamente o con molta approssimazione, anche alle somme delle cifre sul nastro del printer, dopo l'eliminazione del rumore di fondo dell'apparecchio.

4. Per mettere in dubbio quest'ipotesi di corrispondenza, il patrono del ricorrente ha attirato l'attenzione della Corte sul fatto che, su tutti i nastri del printer (quelli riconosciuti autentici come quelli impugnati per falso), la macchina è realmente difettosa nella colonna delle unità, cosicché talvolta non imprime affato e talvolta solo parte della cifra. Ponendo 0 o 9 al posto delle cifre illeggibili, si può stabilire un bidente. Secondo il ricorrente, i risultati figuranti nella relazione Guillot non rientrano nel bidente che risulta dalla somma delle cifre impresse sul nastro impugnato per falso. Per illustrare questo punto di vista, il patrono del ricorrente ha presentato all'udienza un grafico dal quale risulta che le somme delle cifre per i rilevamenti dalle 12,25 alle 16.05 per il gas Xe^{133} non corrispondevano affatto ai risultati riportati nelle due relazioni Guillot.

5. Poiché l'avvocato Slusny è stato autorizzato dalla Corte a depositare la parte scritta della sua arringa mirante a precisare la discordanza tra i risultati figuranti nella relazione dei periti di Mol e quelli contenuti nelle relazioni Guillot, il presidente di Sezione ha concesso alla Commissione un terminè per presentare osservazioni scritte su questo fatto nuovo.

6. Nella risposta, l'agente della Commissione ha indicato che, nel grafico presentato alla Corte dall'avvocato Slusny, il ricorrente aveva ammesso di sottrarre il rumore di fondo dell'apparecchio, costante da sottrarre dal risultato totale, come d'altronde aveva fatto il Guillot per tutti i rilevamenti precedenti non impugnati per falso. Se si elimina il rumore di fondo, ne risulta che vi è perfetta concordanza tra i risultati figuranti nelle relazioni Guillot ed i valori registrati sul nastro del printer dell'analizzatore TMC.

7. Su richiesta dell'avvocato Slusny, il Guillot è stato autorizzato a presentare una controreplica, da cui emerge che i valori forniti dal Guillot nell'allegato tecnico non sarebbero stati corretti rispetto al rumore di fondo.

8. Vista questa discordanza nella narrazione dei fatti, nonché altre discordanze

emerse nella fase scritta, la Corte ha deciso, a norma dell'art. 60 del regolamento di procedura di disporre un mezzo istruttorio. Essa ha deciso di sentire il Guillot come parte e di interrogare come testimoni i sigg. Benco, Dominici, Collard, uno dei periti di Mol, e Malvicini.

9. Il ricorrente ed i testimoni sono stati sentiti all'udienza del 3 marzo 1977.

10. Dopo aver escusso i testimoni la Corte ha fissato al ricorrente un termine per presentare le sue difese eventuali sui mezzi istruttori. Osservazioni scritte sono state depositate per il ricorrente il 12 aprile 1977.

11. L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 12 maggio 1977.

In diritto

1 All'origine della presente controversia, come pure della causa 53/72 — conclusasi con la sentenza 11 luglio 1974 (Racc. 1974, pag. 291) — promossa contro la Commissione dallo stesso ricorrente, vi è una serie di esperimenti effettuati dal ricorrente tra il 28 e il 30 aprile 1971. Il ricorrente è dipendente scientifico presso il Centro comune di ricerche (in prosieguo CCR) dell'Euratom ad Ispra;

2 con detti esperimenti, il ricorrente aveva inteso dimostrare, dissolvendo nell'acqua un miscuglio di gas xeno radioattivo e di gas xeno stabile, l'esattezza di una teoria che egli aveva elaborato fin dal 1968 e relativa ad un effetto di separazione isotopica.

3 Il 4 maggio 1971, il superiore diretto del ricorrente, sig. Malvicini, cui il ricorrente aveva trasmesso i risultati, inviava al direttore generale del CCR una nota intitolata «Falsificazione di dati sperimentali» nella quale il ricorrente veniva accusato di aver alterato i risultati degli ultimi sei rilevamenti degli esperimenti di cui trattasi, onde poter dimostrare un effetto di separazione.

4 Con decisione 14 aprile 1972 la Commissione respingeva il reclamo presentato dal ricorrente il 3 gennaio 1972 e mirante, tra l'altro, ad ottenere la ritrattazione delle accuse mossegli dal suo superiore gerarchico.

5 Nella causa 53/72 il ricorrente intendeva appunto far annullare la decisione di cui sopra.

6 Nella sentenza 11 luglio 1974 la Corte rilevava che la Commissione, evitando di rispondere in maniera esplicita, nella lettera 14 aprile 1972, al merito della domanda del ricorrente, aveva manifestato implicitamente la volontà di non aprire alcuna inchiesta per accertare la veridicità degli addebiti mossi al ricorrente ed era perciò venuta meno ai suoi doveri nei confronti di questo;

7 di conseguenza, la Corte annullava il provvedimento negativo della Commissione.

8 Nel suo fascicolo personale, depositato in cancelleria dalla convenuta in relazione alla causa 53/72, il ricorrente rinveniva una nota del 21 ottobre 1971, redatta su richiesta del direttore generale del CCR, a firma Malvicini, che era stata inclusa nel fascicolo a sua insaputa;

9 il documento, intitolato «Breve descrizione e chiarimenti sui fatti che hanno indotto il sig. Guillot a presentare un reclamo a norma dell'art. 90 dello statuto del personale» ampliava la portata delle accuse mosse dal Malvicini nella nota 4 maggio 1971, in quanto dichiarava che erano stati alterati i dati delle undici ultime rilevazioni e faceva carico al ricorrente di aver eliminato i risultati di tre altre rilevazioni precedenti.

10 Con reclamo a norma dell'art. 90 dello statuto del personale, presentato il 26 novembre 1973, il ricorrente chiedeva l'eliminazione del documento dal suo fascicolo personale, la ritrattazione dei nuovi addebiti, il risarcimento del danno assertivamente subito e la restituzione delle registrazioni, in possesso del Malvicini, degli esperimenti di dissoluzione nell'acqua dello xeno effettuati dal ricorrente.

11 Di fronte al silenzio della Commissione sul reclamo di cui sopra, il ricorrente proponeva l'attuale ricorso, registrato in cancelleria il 25 giugno 1974, con cui chiedeva:

— l'annullamento del silenzio-rifiuto opposto dalla Commissione al suo reclamo;

— l'eliminazione dal suo fascicolo personale della nota 21 ottobre 1971;

— la condanna della Commissione a risarcire il presunto danno, valutato in un milione di franchi belgi;

— la restituzione delle registrazioni relative agli esperimenti effettuati dal ricorrente.

Sulla ricevibilità

12 La Commissione ha sollevato varie eccezioni relativamente all'inammissibilità di tutti «o almeno di alcuni» dei mezzi dedotti;

13 la motivazione di dette eccezioni può riassumersi come segue:

— poiché l'indagine iniziata dalla Commissione non era ancora terminata, il ricorrente non poteva far valere nei confronti della Comunità l'omissione di assistenza in violazione dell'art. 24 dello statuto;

— il fatto che la Commissione abbia tolto dal fascicolo personale del ricorrente la nota del Malvicini in data 21 ottobre 1971, ha svuotato di contenuto il mezzo del ricorrente tratto dall'art. 26 dello statuto;

— il terzo mezzo, con cui si chiede il risarcimento di un presunto danno, è prematuro, giacché la Commissione non ha ancora condotto l'inchiesta di cui sopra;

— le registrazioni richieste sono proprietà della Commissione.

14 Le eccezioni che precedono riguardano il merito della controversia e perciò non possono venir esaminate sotto il profilo della ricevibilità.

Nel merito

15 Con l'inserimento nel fascicolo personale del ricorrente, a sua insaputa, della nota del Malvicini in data 21 ottobre 1971, la Commissione non ha rispettato l'art. 26 dello statuto;

16 tuttavia, poiché detta nota è stata nel frattempo tolta dal fascicolo, la domanda presentata a questo scopo è divenuta priva d'oggetto.

17 La richiesta di restituzione delle registrazioni relative agli esperimenti scientifici effettuati dal ricorrente va respinta;

18 infatti detti documenti, relativi ad esperimenti effettuati nell'ambito dell'attività professionale del ricorrente come dipendente del CCR, sono proprietà della Commissione.

19 Il problema centrale riguarda la presunta violazione, da parte della Commissione, dell'art. 24 dello statuto, a norma del quale «le Comunità assistono il funzionario, in particolare nei procedimenti a carico di autori di ... diffamazioni ... a motivo della sua qualità e delle sue funzioni»;

20 nella sentenza 11 luglio 1974 la Corte ha ricordato, oltre ai doveri incombenti all'amministrazione in forza di detto articolo, i principi di giustizia e di buona amministrazione, per concluderne che la Commissione ha l'obbligo di far tutto il necessario per verificare la fondatezza di gravi accuse, relative alla reputazione professionale di un dipendente nell'esercizio delle sue funzioni, mosse dal suo superiore gerarchico;

21 dopo aver rilevato che la Commissione non aveva ottemperato a questo obbligo, nei confronti del ricorrente, ed aver annullato quindi il rifiuto dell'istituzione ad iniziare l'indagine che avrebbe dovuto effettuare, la Corte ha precisato che la convenuta doveva, al più presto, ottemperare a detto obbligo effettuando un'indagine avente ad oggetto «l'accertare il fondamento degli addebiti relativi all'integrità del ricorrente».

22 La Commissione ha prodotto in giudizio rapporti concernenti quattro inchieste da essa promosse in esecuzione della sentenza 53/72:

— una relazione del 19 settembre 1975, redatta dal Centro belga di studi sull'energia nucleare di Mol (in prosieguo detta «relazione Boulenger», dal nome di uno degli autori), che riguarda l'indagine condotta dal Centro sugli esperimenti del ricorrente;

— una relazione del 28 ottobre 1975, redatta da una commissione amministrativa interna costituita dal direttore generale del CCR di Ispra;

— una relazione del 29 dicembre 1975, redatta dal sig. Colard, dipendente scientifico del centro di Mol, relativa ad esperimenti fatti a Mol per accertare eventuali errori scientifici commessi dal ricorrente e dal Malvicini nell'aprile 1971;

— una relazione complementare, del 26 aprile 1976, redatta dai sigg. Boulenger e Colard del Centro di Mol.

23 Il litigio si risolve quindi nello stabilire se, alla luce delle indagini disposte dalla Commissione, le accuse mosse al ricorrente fossero infondate, fermo restando che — se dovessero risultare fondate — il ricorrente non avrebbe il diritto di invocare l'assistenza della Commissione ai sensi dell'art. 24, dello statuto;

24 tuttavia, prima di valutare i risultati delle indagini, è opportuno ricordare gli elementi principali, quali emergono dal fascicolo, sui quali il Malvicini ha fondato le sue accuse e la posizione assunta dal ricorrente nei confronti delle stesse.

25 Secondo nota del Malvicini in data 4 maggio 1971, il ricorrente avrebbe falsificato i dati sperimentali relativi alle sei ultime rilevazioni dell'esperimento — 42/47 secondo la successiva numerazione — ed avrebbe trasmesso al Malvicini, per queste rilevazione, non già in nastri del printer automatico dell'analizzatore a più canali TMC, ma solo i dati elaborati dallo stesso ricorrente;

26 con memorandum 7 maggio 1971, completato da una relazione tecnica ed indirizzato al direttore generale del CCR, il ricorrente ha fornito la sua versione dei fatti controversi;

27 in un memorandum del 6 luglio 1971, inviato al direttore generale del CCR, il sig. Malvicini, dopo aver commentato la versione dei fatti fornita dal ricorrente e dopo aver ribadito quanto aveva sostenuto in precedenza, aggiungeva che, per tutte le rilevazioni effettuate dopo le 11,25 del 29 aprile (cioè dalla rilevazione n. 34), il ricorrente gli aveva solo trasmesso i risultati e non le registrazioni originali dello spettrometro dell'analizzatore;

28 nella nota del 21 ottobre 1971 il Malvicini precisava che il ricorrente gli aveva trasmesso i risultati delle rilevazioni effettuate dopo l'inizio dell'esperimento, dalle ore 9,45 del 28 aprile, fino alle ore 11,25 del 29 aprile, assieme alle registrazioni del printer dell'analizzatore e solo i risultati di 11 delle 14 rilevazioni effettuate dopo le 11,35 del 29 aprile fino alle 7,10 del 30 aprile (rilevazioni 34-47);

29 secondo la stessa nota, dopo la fine delle rilevazioni in questione, il 30 aprile, il Malvicini avrebbe rinvenuto nel cestino delle cartacce, il giorno successivo,

1° maggio, un pezzo di nastro per calcolatrice Olivetti sul quale sarebbero stati riportati i valori degli spettri delle ultime sei rilevazioni, che non corrispondevano ai valori trasmessi dal ricorrente;

30 il lunedì mattina, 3 maggio, il ricorrente, dopo aver garantito al Malvicini che i dati che gli aveva trasmesso erano quelli dell'analizzatore senza alcuna correzione, non avrebbe saputo dare spiegazioni allorché il Malvicini gli avrebbe nostrato il nastro delle calcolatrice;

31 nel pomeriggio dello stesso giorno il ricorrente avrebbe ammesso di aver corretto i risultati delle ultime sei rilevazioni, giacché un flacone contenente un miscuglio radioattivo si era fortuitamente inclinato;

32 a sostegno della sua tesi, il ricorrente aveva redatto una nota, cui era accluso un allegato tecnico.

33 Il Malvicini conclude la sua nota sostenendo che, dopo aver ricuperato tutti i pezzi della registrazione del printer dell'analizzatore nonché della calcolatrice Olivetti e dopo aver ricostruito pezzo a pezzo il nastro registrato dal printer, egli aveva rilevato che i dati raccolti il 29 aprile dopo le 11,35 (cioè le rilevazioni 37-47) erano state corrette in modo «altrettanto adeguato».

34 Il ricorrente ammette di aver modificato i risultati dei suoi esperimenti, ma solo per quel che riguarda le ultime sei rilevazioni.

35 Gli autori della relazione Boulenger hanno rilevato, per quel che riguarda gli esperimenti effettuati dal ricorrente dal 28 al 30 aprile 1971 che i risultati delle rilevazioni da 1 a 33 non fornivano spunti a contestazioni;

36 tuttavia, i risultati delle rilevazioni 34-36 effettuate tra le 11,35 e le 12,05 del 29 aprile non figuravano tra i documenti del ricorrente, che pare li abbia eliminati «in quanto non corroboravano la sua tesi»;

37 i risultati delle cinque rilevazioni seguenti (37-41), nonché quelli delle sei ultime erano stati alterati.

38 Nei commenti a dette modifiche i relatori osservano che le alterazioni delle ultime sei misurazioni hanno soltanto importanza ridotta nell'ambito dell' esperimento;

39 per contro i relatori notano che le tre rilevazioni (34-36) che il ricorrente non avrebbe menzionato e le cinque rilevazioni seguenti (37-41) — per la cui correzione il ricorrente non avrebbe fornito spiegazioni — sarebbero decisive, in quanto senza detta omissione e senza questa alterazione «il fenomeno da accertarsi non esiste più»;

40 la relazione dichiara che la concordanza tra la prima e la seconda serie di misurazioni, che il ricorrente invoca e che parrebbe necessaria per dimostrare l'esistenza del fenomeno in questione, sarebbe stata impossibile se non fossero stati modificati i risultati delle rilevazioni 37-41 e se non fossero stati soppressi i risultati delle rilevazioni 34-36;

41 inoltre, l'asserita inclinazione di un flacone non giustificherebbe affatto la modifica delle rilevazioni della seconda giornata, né l'uso di coefficienti correttori molto variabili, invece di un fattore unico applicato a tutte le rilevazioni;

42 i relatori ritengono che, sul piano scientifico, l'impiego di risultati «corretti» onde ottenere l'effetto desiderato, costituirebbe un vero e proprio falso.

43 Anche la relazione della commissione amministrativa interna sottolinea l'importanza delle rilevazioni 37-41 per l'accertamento del fenomeno che il ricorrente sostiene di aver constatato;

44 secondo la relazione, il ricorrente, interrogato da detta Commissione, avrebbe negato che i calcoli riportati sul nastro della calcolatrice Olivetti siano stati effettuati da lui;

45 inoltre, egli ha affermato che chiunque avrebbe potuto facilmente riprodurre simili registrazioni;

46 tuttavia, la commissione d'inchiesta afferma di aver rilevato la concordanza completa tra i valori riportati sui nastri di registrazione dell'analizzatore

prodotti dal Malvicini e relativi alle rilevazioni litigiose e quelli riportati su un nastro di registrazione di una calcolatrice Olivetti che quest'ultimo aveva messo a disposizione della commissione;

47 secondo la commissione, in considerazione della disponibilità di mezzi tecnici a Ispra nel 1971, sarebbe esclusa la possibilità di comporre artificialmente un simile nastro di registrazione;

48 di conseguenza la commissione ne ha arguito che il nastro di calcolatrice Olivetti prodotto dal Malvicini era autentico;

49 essa ha concluso che le modifiche dei valori sperimentali nonché la loro trasmissione in forma di relazione ad opera del ricorrente erano inaccettabili sul piano scientifico e professionale, sicché i membri della commissione ritengono giustificate le severe critiche mosse al ricorrente.

50 La relazione supplementare del 29 dicembre 1975 verte su esperimenti svolti a Mol, simili a quelli effettuati dal ricorrente e dal Malvicini nell'aprile 1971;

51 questa relazione, nonché la risposta che essa ha provocato da parte del ricorrente, hanno carattere strettamente scientifico, quindi sono irrilevanti per la soluzione della presente controversia;

52 in effetti, non si tratta di giudicare la validità sul piano scientifico degli esperimenti contestati, ma solo di stabilire se gli addebiti di falso o di condotta scorretta siano fondati.

53 La relazione del centro di Mol in data 26 aprile 1976 rappresenta un'integrazione delle due precedenti relazioni dello stesso istituto;

54 in allegato a detta relazione complementare vi è una fotocopia della relazione manoscritta stesa dal ricorrente durante gli esperimenti del 28 — 30 aprile 1971 e poi trasmessa al Malvicini;

55 i relatori confermano il loro parere che è fuori dubbio l'autenticità dei nastri in questione in quanto relative agli esperimenti effettuati dal ricorrente dal 28 al 30 aprile 1971.

56 È vero che si può criticare la Commissione per l'eccessiva lentezza con cui ha adempiuto l'obbligo di condurre l'indagine prescritta dalla Corte nella sentenza dell'11 luglio 1974, tuttavia il ricorrente non è stato affatto leso da tale ritardo, dato che i risultati dell'indagine sono per lui nettamente sfavorevoli.

57 Il ricorrente ha tuttavia osservato in particolare che né la commissione amministrativa interna, né gli autori della relazione Boulenger avrebbero tenuto conto dei diritti della difesa;

58 essi avrebbero proceduto in modo unilaterale, senza dargli possibilità di esaminare, identificare ed eventualmente procurarsi copia dei documenti sui quali è stata condotta l'inchiesta e senza consentirgli di esporre il proprio punto di vista;

59 in particolare essi si sarebbero basati soprattutto su uno dei nastri dell'analizzatore a più canali, la cui autenticità era stata contestata dal ricorrente.

60 Spettava alla convenuta, nel corso della delicata indagine che doveva svolgere, fornire al ricorrente adeguate garanzie;

61 da una lettera dell'agente della Commissione al patrono del ricorrente, in data 15 gennaio 1975, risulta che la Commissione era disposta a far partecipare il ricorrente, in modo adeguato, ai lavori di perizia;

62 poiché il ricorrente non si è avvalso di questa possibilità, l'unilateralità dei controlli va imputata al ricorrente stesso e, quindi, non può privare la Corte della possibilità di valutare le relazioni tecniche nell'ambito di tutti gli elementi di prova sui quali deve fondarsi l'emananda sentenza.

63 Il ricorrente ha dichiarato di aver modificato gli ultimi sei risultati degli esperimenti applicando coefficienti correttori destinati a controbilanciare il fortuito spostamento di un elemento dell'impianto sperimentale;

64 è pacifico che'egli non ha informato il suo superiore gerarchico, allorché gli ha presentato il risultato dei suoi esperimenti, di dette alterazioni dei dati sperimentali; l'impiego dei coefficienti correttori è stato dichiarato al Malvicini solo a seguito dei dubbi da questi esternati nei confronti dei risultati presentati dal ricorrente;

65 se questa condotta fa insorgere dubbi sotto l'aspetto del metodo scientifico — che probabilmente avrebbe richiesto la ripetizione degli esperimenti il cui normale svolgimento era stato turbato — il comportamento del ricorrente è certamente criticabile sotto il profilo del dovere di lealtà che incombe ad un ricercatore scientifico nei confronti del suo superiore gerarchico;

66 in effetti, il ricorrente aveva l'obbligo di fornire subito a questo delle informazioni complete sullo svolgimento dei suoi esperimenti, senza celare gli elementi che potevano, eventualmente, suscitare dubbi sui risultati ottenuti;

67 questo comportamento del ricorrente basta, di per sé, a giustificare i sospetti del Malvicini, espressi nella prima valutazione data nella nota del 4 maggio 1971 e confermati in seguito.

68 Inoltre è apparso sempre più chiaramente in corso di causa che l'elemento essenziale della difesa del ricorrente consiste nel negare l'autenticità dei nastri del printer dell'analizzatore relativi alle rilevazioni 37-41 che il Malvicini sostiene di aver rinvenuto nei cestini dei rifiuti del CCR di Ispra;

69 presupponendo autentici i nastri in questione, i risultati contenuti nella nota manoscritta presentata dal ricorrente al Malvicini avrebbero dovuto venir falsificati, di guisa che gli addebiti mossi da quest'ultimo al ricorrente sarebbero giustificati;

70 è perciò opportuno prendere in primo luogo in considerazione gli elementi che hanno un'incidenza su questo problema fondamentale per l'esito della controversia.

71 La Commissione ha sottolineato il fatto, confermato d'altronde nelle relazioni di cui sopra, che per lo xeno 133, uno dei due gas analizzati durante gli esperimenti del ricorrente, i valori riportati sui nastri in questione corrisponderebb-

bero, salvo lievi differenze, dedotto il rumore di fondo dell'impianto usato per l'esperimento, ai risultati presentati dal ricorrente nella sua relazione al direttore del CCR;

72 per contro, per l'altro gas, lo xeno 131, questa corrispondenza non sussisterebbe;

73 il ricorrente ha osservato in un primo tempo che detti valori si riferivano ad un esperimento diverso dal suo o che si trattava di un falso;

74 secondo la Commissione e i periti del centro di Mol, vi sarebbero scarsissime probabilità di riuscire a riprodurre, per lo xeno 133, mediante il printer, un risultato corrispondente a quello ottenuto nel corso degli esperimenti eseguiti dal ricorrente.

75 Inoltre il ricorrente ha contestato sotto vari aspetti la corrispondenza dei valori registrati sui nastri per lo xeno 133 con i risultati esposti nella sua relazione;

76 egli ha posto in dubbio una cifra che sui nastri compare nella colonna delle centinaia, facendo osservare che la cifra potrebbe intendersi tanto come uno zero, quanto come un nove;

77 tuttavia, emerge da un esame dei nastri in questione, nell'ambito dell'andamento normale della curva che rappresenta il fenomeno di dissoluzione di cui trattasi, che è esatto il dato accolto dagli autori della relazione Boulenger, e che per di più esso corrisponde a quello indicato all'inizio dallo stesso ricorrente.

78 Il ricorrente fa carico ai periti consultati dalla Commissione di aver abusato della libertà di valutazione derivante dalla difficoltà di lettura, per un difetto meccanico del printer, di alcune cifre nella colonna delle unità, per far apparire una mancanza di corrispondenza tra i risultati sul nastro e quelli indicati nella relazione del ricorrente;

79 i periti hanno tuttavia sempre assunto il valore medio di 5 in caso di cifre illeggibili;

80 la Commissione ha dimostrato che, assumendo 1 o 9 (cioè i valori estremi) per ciascuna cifra illeggibile, così da ottenere risultati estremi, i dati indicati nella relazione del ricorrente in data 7 maggio 1971 restano sempre entro questi due limiti;

81 poiché il ricorrente ha presentato cifre diverse sulla base di questo metodo di «bidente», la Commissione ha fatto osservare che la differenza sarebbe dovuta all'omissione, da parte del ricorrente, di detrarre il fattore fisso per tener conto del «rumore di fondo» dell'impianto, detrazione che egli avrebbe operato nella sua analisi dei dati degli esperimenti;

82 benché il ricorrente abbia negato, nelle osservazioni allegate alla lettera del suo avvocato in data 6 dicembre 1976, di aver detratto questo fattore nel suo allegato tecnico del 7 maggio 1971, ciò è in patente contraddizione con le affermazioni del ricorrente a pag. 2 dell'allegato tecnico.

83 Infine, per provare l'autenticità dei nastri, la Commissione si è richiamata ad alcune annotazioni manoscritte sui medesimi, che sarebbero per lo più opera dello stesso ricorrente;

84 essa ha pure attirato l'attenzione sul fatto che i vari pezzi di nastro apparterrebbero allo stesso rotolo, in quanto i rispettivi margini combaciano;

85 il ricorrente ha negato, sia nella fase scritta che nella fase orale, di aver fatto annotazioni manoscritte.

86 Vista la discordanza delle versioni di parte sui fatti, la Corte ha deciso, a norma dell'art. 60 del regolamento di procedura, di invitare il ricorrente a comparire personalmente e di interrogare quattro testimoni: i sigg. Malvicini, Benco, Dominici e Colard;

87 il ricorrente si è valso della facoltà di presentare per iscritto le sue osservazioni su dette audizioni.

88 Nelle sue dichiarazioni, il Malvicini ha fornito una spiegazione del tutto plausibile circa i motivi per cui sono trascorsi sei mesi tra il rinvenimento dei nastri e la formulazione delle accuse di falso sulla sua nota del 21 ottobre 1971;

89 questi motivi, vertenti essenzialmente sulle difficoltà provocate dall'assenza dall'ufficio del ricorrente a seguito di ricovero in ospedale e di successivi periodi di vacanza, non sono state minimamente poste in dubbio nelle osservazioni scritte del ricorrente.

90 Dalle disposizioni dei sigg. Benco, Dominici e Malvicini risulta che, contrariamente a quanto ha dichiarato il ricorrente, cioè che non erano stati effettuati esperimenti il 26 e il 27 aprile, il Malvicini ne aveva operati e il ricorrente lo sapeva;

91 il ricorrente ha ammesso di essere stato al corrente delle «prove» effettuate dal Malvicini.

92 Durante l'istruttoria orale il ricorrente ha dichiarato di aver preparato il gas xeno 131 e di averlo poi mescolato allo xeno 133 proveniente dal centro di Mol;

93 per contro, nell'allegato tecnico summenzionato egli aveva sostenuto che il miscuglio già pronto gli era stato fornito dal centro di Mol;

94 questa versione è confermata dalle deposizioni dei testi Colard e Dominici.

95 Il ricorrente ha dichiarato oralmente che nella mattinata del 29 aprile aveva «gorgogliato» gas per circa un'ora, mentre, nella relazione scritta, egli ha dichiarato che la durata dell'operazione era stata di 10/15 minuti;

96 interrogato in merito, egli ha dichiarato che l'ultimo chiarimento era solo approssimativo e privo d'importanza;

97 questa spiegazione è però inaccettabile, giacché si doveva conoscere la durata esatta dell'operazione in questione onde poter calcolare il valore del «rumore di fondo».

98 Nella relazione manoscritta al Malvicini, il ricorrente ha sostenuto di aver applicato, per controbilanciare l'effetto perturbatore di uno spostamento fortuito di un flacone, un coefficiente correttore ai risultati riguardanti lo xeno 131 e non, invece, a quelli dello xeno 133;

99 tuttavia, nella successiva relazione al direttore generale del CCR, egli scriveva di aver applicato il coefficiente correttore ai due gas, il che, come il ricorrente ha dovuto ammettere nel corso della sua deposizione, avrebbe privato di senso l'operazione di cui trattasi.

100 Quanto alle rilevazioni effettuate, il ricorrente ha dichiarato di aver sostituito, nel calcolo dei risultati degli esperimenti, per ovviare ai difetti meccanici del printer, nella colonna delle unità, la cifra illeggibile talvolta con un 1, talvolta con un 9, senza spiegare perché avesse scelto una volta l'uno e una volta l'altro metodo;

101 risulta però dall'esame dei nastri non contestati e dalle cifre usate dal ricorrente nella relazione, che egli ha regolarmente sostituito la cifra mancante con il valore medio 5.

102 Infine il ricorrente ha ammesso, per la prima volta, durante la sua deposizione, che alcune note manoscritte sui nastri relativi alle rilevazioni tra i nn. 37 e 41 potevano essere di suo pugno;

103 questa ammissione corrobora nel contempo le conseguenze che si devono trarre dalla rassomiglianza fisica dei nastri non contestati con i nastri litigiosi ed indebolisce l'assunto del ricorrente, secondo cui questi si riferivano ad un diverso esperimento o addirittura erano il risultato di un falso.

104 Dal complesso delle considerazioni che precedono risulta che le inesattezze e le contraddizioni gradualmente emerse in corso di causa negli argomenti del ricorrente, vanno a corroborare la versione dei fatti litigiosi costantemente fornita, in sostanza, dal Malvicini e confermano il valore probatorio delle relazioni prodotte dalla Commissione e, in particolare, di quelle elaborate dai periti del centro di Mol e dalla commissione di inchiesta amministrativa;

105 la Commissione ha quindi provato che il comportamento del ricorrente giustificava gli addebiti mossigli dal suo superiore gerarchico, sia nella nota del 4 maggio 1971 che nella nota del 21 ottobre 1971;

106 ne consegue che, poiché la Commissione non ha violato l'art. 24 dello statuto a danno del ricorrente, va respinta la domanda di questo che sia annullato il silenzio rifiuto opposto dalla Commissione al reclamo del 26 novembre 1973;

107 va di conseguenza respinta la domanda del ricorrente relativa al risarcimento del danno in conseguenza degli addebiti mossi nei suoi confronti.

Sulle spese

108 A norma dell'art. 69, § 2 del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese;

109 tuttavia, a norma dell'art. 70 del regolamento di procedura, nelle cause promosse da dipendenti delle Comunità, le spese sostenute dalle istituzioni restano a carico di queste;

110 inoltre, data la necessità di escutere testimoni a seguito delle divergenze tra le parti circa alcuni elementi di fatto e poiché il ricorrente è rimasto soccombente, questi va condannato alle spese inerenti all'audizione dei testimoni.

Per questi motivi,

LA CORTE (seconda sezione)

dichiara e statuisce:

1° **Il ricorso è respinto.**

2° **Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.**

3° **Il ricorrente è condannato alle spese relative alla prova testimoniale.**

Pescatore Mackenzie Stuart Touffait

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 7 luglio 1977.

Il cancelliere

A. Van Houtte

Il presidente della seconda sezione

P. Pescatore